

COMUNE DI SPORMINORE
Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 23
del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

Oggetto:	REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI SPORMINORE <u>AL 31.12.2021</u> AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 E DALL'ART 7 DELLA L.P. 29 DICEMBRE 2016, N. 19
-----------------	---

L'anno DUEMILAVENTIDUE addì 27 del mese di DICEMBRE alle ore 18,00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i signori:

	ASSENTE	
	giustificato	ingiustificato
GIOVANNINI DIEGO		
COSTA PATRIZIO		
DISSEGNA ELISA	X	
FORMOLO TIZIANO		
FRANZOI DAVIDE		
FRANZOI MANUELA	X	
FRANZOI ROBERTA		
FRANZOI VALENTINO		
MAURINA ARIANNA		
TONDIN DIEGO		
VALENTINELLI MAURIZIO		
WEGHER RINO		

Assiste il Segretario comunale dott.sa Ivana Battaini.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Diego Giovannini nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 26 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e l'art. 5 dello Statuto comunale;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 della Legge Provinciale. 29 dicembre 2016, n. 19;

Visto che ai sensi dell'art. 24 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 – come modificato dal testo richiamato art. 7 della L.P. n. 19/2016 cit.- gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 D.Lgs. n. 175/2016 cit.;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 24 co. 1 della L.P. n. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4 co. 1 e 2 D.Lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

➤ per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P. comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

➤ allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 co. 3)

➤ qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune

per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 co. 7).

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Sporminore e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alle medesime società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S. P;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, co. 1, d.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Premesso che in base all'art. 24, comma 1, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica entro il 30 settembre 2017 era chiamata ad effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20 della legge in parola (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica – TUSP).

Rilevato che ai sensi dell'art. 24 del TUSP le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Precisato che per effetto dell'art. 7 co. 10 della L.P. n. 19/2016, il Comune deve provvedere, con atto aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute e, ad adottare un programma di razionalizzazione soltanto qualora detenga delle partecipazioni in società i cui presupposti non rientrino in quelli indicati dalle norme di legge.

Tenuto conto che -ai fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18 co. 3 bis e 3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 co. 4 della L.P. n. 27/2010 cit. - devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00- Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di

rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

Considerato che ai sensi del citato art. 7 co. 10 della L.P. n. 19/2016 occorre individuare le partecipazioni eventualmente soggette a piani di razionalizzazione ed alienazione;

Ritenuto che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Verificato che, in base a quanto sopra, non sussiste ragione per l'alienazione o razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione, per le motivazioni specificate, nell'Allegato "A";

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con delibera giuntale n. 44 del 26 agosto 2015, inviato alla Corte dei Conti con nota n. 1895 del 31 agosto 2015;

Richiamata la propria delibera del 17 novembre 2019, n. 18 relativa alla ricognizione di tutte le società partecipate dal Comune di Sporminore alla data del 31 dicembre 2018, regolarmente comunicata alla Corte dei Conti, dal cui esito è emersa la volontà di non procedere ad alcuna dismissione o alienazione delle partecipazioni possedute, confermando i contenuti del piano operativo adottato dalla Giunta comunale con delibera n. 44 del 26 agosto 2015, ai sensi dell'art. 1, c. 612, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Richiamata la propria delibera del 30 novembre 2020, n. 26 relativa alla ricognizione di tutte le società partecipate dal Comune di Sporminore alla data del 31 dicembre 2019, regolarmente comunicata alla Corte dei Conti, dal cui esito è emersa la volontà di non procedere ad alcuna dismissione o alienazione delle partecipazioni possedute, confermando i contenuti del piano

operativo adottato dalla Giunta comunale con delibera n. 44 del 26 agosto 2015, ai sensi dell'art. 1, c. 612, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Richiamata la propria delibera del 20 dicembre 2021, n. 29 relativa alla ricognizione di tutte le società partecipate dal Comune di Sporminore alla data del 31 dicembre 2020, regolarmente comunicata alla Corte dei Conti, dal cui esito è emersa la volontà di non procedere ad alcuna dismissione o alienazione delle partecipazioni possedute, confermando i contenuti del piano operativo adottato dalla Giunta comunale con delibera n. 44 del 26 agosto 2015 ai sensi dell'art. 1, c. 612, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Rilevato che nel corso dell'esercizio 2021:

- a) non è variato nulla per quanto concerne le società partecipate dal Comune corrispondenti a **CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - SOCIETÀ COOPERATIVA, DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A. e TARENTINO DIGITALE S.P.A.** e che sono confermati i presupposti in base ai quali l'Ente aveva deciso di non dismettere alcuna partecipazione posseduta;
- b) per quanto concerne il **CONSORZIO ELETTRICO LOVERNATICO S.C.R.L.**, dalla nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2021 emerge che la società ha chiuso con un utile d'esercizio al 31.12.2021 di € 61.882,00 ed un patrimonio netto di € 189.615,00 ben superiore al capitale sociale di € 30.600,00, rispetto all'esercizio precedente dove al 31.12.2020 presentava invece una perdita di esercizio pari ad € 34.852,00 con patrimonio netto di € 127.733,00.

Tale risultato negativo al 31.12.2020 era stato condizionato da un evento eccezionale ed indipendente dall'attività della centralina. In data 25 novembre 2019 a seguito di movimentazioni di terra e roccia collegate ad una bonifica agraria in località "Maso del Vast" in c.c. Sporminore eseguiti dall'impresa "Costruzioni ICES Srl" sulle pp.ff di proprietà della stessa impresa e di terzi soggetti privati, era stata pesantemente danneggiata la tubazione che portava l'acqua irrigua dal rio Lovernatico alla centrale idroelettrica.

All'interno dell'area oggetto di "bonifica agraria" interessata anche da abuso edilizio contestato dal Comune di Sporminore, risulta collocata una condotta, avente una portata di 250 litri/s, per la derivazione di acqua che parte dall'opera di presa realizzata in prossimità del torrente Lovernatico, in c.c. Sporminore e percorre, interrata, l'abitato di Sporminore, le campagne sottostanti e la strada provinciale SP 67, per poi attraversare il torrente Noce sino a raggiungere la centralina idroelettrica di proprietà del Consorzio Elettrico Lovernatico Scarl. La gestione della tubazione è effettuata da una seconda società, la "C.M.B. SERVIZI s.c.a." sempre con sede in TON, Fraz. Masi di Vigo, n. 8.

L'acqua condotta, attraverso la tubazione in questione, in conformità alle concessioni rilasciate dalle competenti autorità, viene quindi utilizzata a fini irrigui dal Consorzio di Miglioramento Fondiario di Masi di Vigo dal 1 aprile al 30 settembre, mentre, dal 1 ottobre al 30 aprile, viene impiegata a scopi idroelettrici dal Consorzio Elettrico Lovernatico scarl.

La tubazione di proprietà di CMB Castelletto Masi Bastianelli sca viene utilizzata dal Consorzio Elettrico Lovernatico S.C.R.L. in base ad un contratto di affitto stipulato in data 15 marzo 2009.

La rottura della tubazione aveva quindi causato l'interruzione della produzione di energia elettrica con conseguente azzeramento dei ricavi da tale data e fino alla chiusura dell'esercizio (31/12/2020). Nel corso del 2020 è stato costruito un apposito by-pass per permettere all'attività del Consorzio Elettrico Lovernatico S.c.r.l. di ripartire anche se più lentamente rispetto agli anni 2019 e precedenti. L'emergenza sanitaria dovuta all'epidemia da Covid-19 non ha prodotto alcuni effetti di rilievo sui risultati dell'esercizio chiuso al 31.12.2021 ad esclusione delle componenti positive di reddito concesse dell'art. 1 del D.l. 41/2021 e dall'art. 1 comma 1 e 16 del D.L. 73/2021.

Il bilancio d'esercizio 2021 e la nota integrativa evidenziano che la società è tornata in "bonis" e si ritiene pertanto di mantenere la partecipazione posseduta del **CONSORZIO ELETTRICO LOVERNATICO S.C.R.L.** preso atto altresì che è stata ripristinata l'attività idroelettrica a seguito della

sostituzione e sistemazione della tubazione di adduzione.

c) per quanto concerne l' **AZIENDA PER IL TURISMO VAL DI NON SOCIETA' COOPERATIVA** dalla nota integrativa e dal Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021 emerge che la società ha chiuso con un utile d'esercizio di € 30.533,00, ed un patrimonio netto di € 266.067,00 maggiore rispetto al capitale sociale di € 247.750,00 evidenziando quindi uno stato in "bonis"

La perdita evidenziata nell'esercizio precedente e, più precisamente al 31.12.2020 pari ad € 22.392,00 è stata ripianata.

Dal 1° gennaio 2021 è entrata in vigore la Legge Provinciale n. 8 del 12.08.2020 di riforma del sistema della promozione turistica territoriale del Trentino. L'Azienda per il Turismo Val di Non perseguendo i programmi innovativi approvati dall'assemblea dei soci di approvazione del bilancio preventivo 2021 ed ottenendo lo straordinario obiettivo della legge provinciale di riforma turistica quale il rispetto della prevalenza dei ricavi derivanti dai contratti commerciali rispetto ai ricavi istituzionali ha rilevato un importantissimo incremento dei "ricavi delle vendite e delle prestazioni" nel 2021 (€ 917.242,00) di quattro volte superiore rispetto al 2020 (€ 231.603,00).

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di confermare i contenuti del richiamato piano operativo e di mantenere la situazione attuale in quanto le partecipazioni del comune soddisfano i requisiti previsti dalla normativa sopra richiamata;

Richiamata la propria deliberazione n. 05 del 24.03.2022, esecutiva a tutti gli effetti, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione del Comune di Sporminore relativo all'esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022/2024 e relativi allegati;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 24.03.2022, esecutiva a' termini di legge, con la quale è stato approvato il PEG per gli esercizi 2022/2024;

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge Regionale del 03.05.2018 n. 2 con particolare riferimento all'articolo 126 relativo alla figura dei dirigenti ed alle competenze loro attribuite.
- lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 27 dd. 10/10/2006, modificato con le deliberazioni consiliari n. 20 dd. 25/08/2014 e n. 5 dd.23/03/2016;
- Il regolamento di contabilità del Comune di Sporminore approvato con deliberazione consigliere n. 54 di data 21 dicembre 2000 e modificato con deliberazione n. 12 di data 19 giugno 2003;
- il Regolamento di attuazione dell'Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con DPGR 27.10.1999 n. 8/L;
- la deliberazione consigliere n. 05 del 02 marzo 2022, esecutiva a termini di legge, con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;
- la deliberazione giuntale n. 15 del 02.03.2022, esecutiva a' termini di legge, con la quale è stato approvato il PEG per l'anno 2022;

Tenuto conto del parere espresso dall'organo di revisione prot. 4903 di data 22/12/2022 ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 53 co. 2 della L.P. 9 dicembre 2015, n. 18;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile Finanziario ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

Con voti favorevoli unanimi su n. 10 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. **Di approvare** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2021, elencate nel seguente prospetto, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale:

Denominazione società	% Quota di partecipazioni	Finalità
CONSORZIO ELETTRICO DEL LOVERNATICO S.C.R.L.	25,00 %	produzione di energia elettrica
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - SOCIETA' COOPERATIVA	0,54 %	Prestazione di servizi ai consorziati, altri di servizi di sostegno alle imprese n.c.a.
AZIENDA PER IL TURISMO VAL DI NON SOCIETA' COOPERATIVA	0,20 %	Promozione immagine turistica ambito Val di Non
TRENTINO DIGITALE S.P.A.	0,0034 %	produzione di servizi strumentali all'Ente e alle finalità istituzionali in ambito informatico
DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.	0,00025 %	Organizzazione di mezzi tecnici economici finanziari ed umani per la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti attraverso società controllato e/o collegate

2. **Di dare atto** che per le motivazioni indicate nell'allegato A non si ritiene di proporre alcuna dismissione o alienazione delle società partecipate dal Comune, confermando i contenuti del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612 legge 23 dicembre 2014 n. 190, con delibera giuntale n. 29 del 15 aprile 2015.
3. **Di disporre** che, la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune.
4. **Di disporre** che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo.

5. **Di trasmettere** copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P.
6. **Di dare atto** che la presente deliberazione diventa esecutiva a pubblicazione avvenuta dell'art. 183 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
7. **Di dare evidenza** che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO

Diego Giovannini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Ivana Battaini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.